

## **STATUTO ASSOCIAZIONE ITALPREVIASS**

Aggiornato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24.05.07  
Rep. N. 61310 Racc. n. 18048 Notaio Riccardo Ridella

### **Art. 1 – Costituzione e denominazione**

E' costituita l'Associazione denominata "Italpreviass", per brevità successivamente denominata Associazione.

### **Art. 2 – Costituzione**

L'Associazione è promossa e costituita in data 19 gennaio 1990 ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione, attiva senza soluzione di continuità dalla data di costituzione, è retta dalle norme del presente Statuto e del Regolamento nonché, per quanto non previsto, dalle norme di legge in quanto applicabili.

### **Art. 3 – Sede e durata**

L'Associazione ha sede in Genova, via Albaro, 3.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 4 – Scopo**

L'Associazione ha lo scopo di attuare, senza fini di lucro, anche mediante ricorso con Enti, Società o Istituti assicurativi, ovvero con altre Casse o Fondi:

- a) le forme di assistenza previste in conformità a disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro, ad accordi integrativi aziendali o regolamenti aziendali, in favore dei dipendenti e loro familiari della società "ItalBrokers – Società per azioni" che figura quale socio fondatore nell'atto costitutivo dell'Associazione, ed inoltre di Società, Enti, lavoratori autonomi o ditte individuali che aderiscano ed iscrivano i propri dipendenti anche dirigenti, o categorie di essi, all'Associazione stessa, in accordo con le norme del presente Statuto e del Regolamento.
- b) le forme di assistenza individuali, addizionali e volontarie a favore delle persone di cui al punto a).

### **Art. 5 – Associati**

Possono associarsi a Italpreviass, con i corrispondenti diritti, obblighi e oneri stabiliti dal presente Statuto:

- a) Società di qualsiasi natura giuridica, incluse Società di persone;
- b) Enti od Associazioni;
- c) Persone fisiche che svolgano un'attività di lavoro autonomo. Possono associarsi con eguali diritti i familiari coadiutori di cui all'art. 230 del Codice Civile.

L'Associazione avviene in base a:

- Apposito accordo o regolamento aziendale di adesione;
- Accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- Adesione volontaria da parte di lavoratori autonomi, o titolari di ditte individuali e loro familiari coadiutori, secondo le modalità previste nel presente Statuto;

Dopo l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della rispettiva richiesta di adesione, i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) sono denominati soci aderenti.

I dipendenti dei soci di cui alle lettere a), b) e c) ed i relativi familiari, sono denominati soci iscritti.

Per i lavoratori autonomi o i soci di ditte individuali e i loro familiari coadiutori, le due figure di socio aderente e socio iscritto coincidono.

Il Regolamento stabilisce la decorrenza dell' iscrizione all' Associazione dei soci aderenti e dei relativi dipendenti iscritti, nonché le modalità di adesione individuale alla Associazione.

#### **Art. 6 – Perdita dei requisiti di partecipazione a Italpreviass**

I Soci Aderenti possono recedere dall' Associazione in conformità ai rispettivi accordi o regolamenti di adesione con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla quota associativa annua. Il recesso va comunicato all' Associazione con le modalità previste dal Regolamento.

I Soci Iscritti perdono tale qualifica nei seguenti casi:

- a) con l' uscita dall' Associazione della Società o Ente di appartenenza, fermo restando ogni eventuale diritto maturato di cui all' art. 5 del presente Statuto.
- b) Con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la Società o Ente di appartenenza, fermo restando ogni eventuale diritto maturato di cui all' art. 5 del presente Statuto.

#### **Art. 7 – Spese di gestione dell' Associazione e relative entrate**

Italpreviass provvede al finanziamento delle spese necessarie all' esercizio dell' attività attraverso l' utilizzazione di una quota associativa annua versata dai soci fondatori ed aderenti, proporzionale al numero dei soci iscritti, secondo le modalità definite dal Regolamento.

Al finanziamento delle spese di gestione concorrono altresì:

- a) eventuali somme residue delle quote di associazione degli anni precedenti;
- b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l' attivo sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione dell' Associazione di richiedere ai soci aderenti versamenti aggiuntivi, in proporzione al numero di soci iscritti.

Il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente l' importo della quota associativa annuale.

#### **Art. 8 – Prestazioni**

Italpreviass offre ai propri iscritti le seguenti tipologie di prestazioni, fra loro abbinabili:

- coperture per i rischi di infortunio;
- rimborso spese mediche;
- vita ed invalidità permanente di malattia;
- long term care;
- dread diseases.

Le prestazioni dell' Associazione consistono nelle forme di prestazioni garantite e relativo contributo con le modalità di cui al Regolamento, in favore dei soci iscritti, nonché dei familiari beneficiari, ove siano previsti.

L' attuazione operativa delle prestazioni assistenziali avviene:

- per mezzo di idonei strumenti assicurativi che l' Associazione ha stipulato e mantiene attivi a beneficio dei soggetti beneficiari;
- attraverso l' erogazione in forma diretta di prestazioni ove queste siano escluse da convenzioni assicurative.

Il Consiglio di Amministrazione definisce quali siano i livelli minimi e massimi di prestazioni erogate dall' Associazione.

#### **Art. 9 – Domicilio**

La sede legale di ciascun socio aderente costituisce ad ogni effetto il domicilio, oltre che per l' Ente stesso, anche per i dipendenti iscritti e i relativi familiari.

Il domicilio di coloro che, già iscritti all' Associazione, hanno diritto alle prestazioni ai sensi del precedente articolo 8, è quello che essi comunicano all' Associazione stessa.

#### **Art. 10 – Organi dell' Associazione**

Sono organi dell' Associazione:

- L' Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- L' Organo di controllo.

#### **Art. 11 – Assemblea**

L' Assemblea regolarmente costituita rappresenta l' universalità dei soci fondatori, soci aderenti e soci iscritti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Ogni socio fondatore e ogni socio aderente ha diritto a 2 (due) voti ciascuno, indipendentemente dal numero di soci iscritti. I soci aderenti lavoratori autonomi o liberi professionisti o i relativi familiari coadiutori, iscritti on proprio e non per i loro eventuali dipendenti, hanno diritto ad un solo voto in Assemblea.

I soci hanno facoltà di delegare il proprio voto.

L' Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L' Assemblea ordinaria delibera su:

- l' approvazione del rendiconto annuale e relative relazioni;
- la fissazione del numero e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 9 (nove) membri;
- la revoca degli Amministratori e l' eventuale azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dell' Organo di controllo;
- la nomina dei componenti l' Organo di controllo;
- il compenso a favore dell' Organo di controllo e l' eventuale compenso per le altre cariche sociali;
- l' esclusione di soci per gravi motivi;
- gli indirizzi e le direttive generali per il funzionamento dell' Associazione;
- le proposte di modifica al Regolamento predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

L' Assemblea straordinaria delibera su:

- sulle modifiche dello Statuto predisposte dal Consiglio di Amministrazione;
- sulle operazioni di trasformazione, scorporo e concentrazione con altre Associazioni aventi finalità analoghe a Italpreviass;
- sullo scioglimento dell' Associazione, con le maggioranze necessarie dei tre quarti dei voti totali.

Delle riunioni dell' Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e da un Segretario, anche non rappresentante, nominato di volta in volta a inizio seduta dell' Assemblea stessa.

Il verbale dell' Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

#### **Art. 12 – Convocazione dell' Assemblea**

L' Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all' anno entro 120 giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale per l' approvazione del bilancio e delle relative relazioni; il termine può essere esteso a 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

L' avviso di convocazione dell' Assemblea indica tassativamente la data, il luogo, l' ora di convocazione nonché l' ordine del giorno. L' avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun socio fondatore/aderente almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per l' adunanza a mezzo raccomandata a.r. o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento.

La convocazione può prevedere anche l' avviso per lo svolgimento dell' Assemblea in seconda convocazione, con l' indicazione della data, il luogo e l' ora di svolgimento della stessa. Quest'ultima non può avere luogo nella stessa giornata di prima convocazione. L' Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale dell' Associazione. L' Assemblea deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli aventi diritto al voto. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione non accogliere argomenti proposti da sottoporre all' Assemblea che risultino irrilevanti, superflui o defatiganti, o qualora non ricorra il requisito di urgenza per la loro trattazione. Per gli argomenti accettati dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio provvede a convocare l' Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in difetto, da chi sarà designato dall' Assemblea stessa.

L' Assemblea nomina altresì una persona a fungere da segretario.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all' Assemblea, anche tramite scrutatori da lui appositamente designati.

L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti rappresentanti che rappresentino almeno metà più uno dei voti totali, in prima convocazione, e senza alcun limite in seconda convocazione e delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai rappresentanti presenti. Per deliberare lo scioglimento dell' Assemblea e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

### **Art. 13 – Consiglio di Amministrazione**

L' Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri. Il Consiglio di Amministrazione è eletto con voto di lista. I membri del Consiglio di Amministrazione non debbono necessariamente essere soci di Italpreviass.

Gli Amministratori restano in carica per 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga a mancare un Amministratore, possono provvedere alla sua sostituzione per cooptazione i rimanenti Consiglieri. Gli Amministratori nominati ai sensi del precedente comma resteranno in carica fino alla prima riunione dell' Assemblea e, ove riconfermati, scadranno insieme con quelli in carica all' atto della nomina.

Nel caso venissero a mancare contemporaneamente un numero di Amministratori pari o superiori alla metà di quello stabilito dall' Assemblea dovrà essere convocata l' Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

### **Art. 14 – Attribuzione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione, tranne quelli che spettano esclusivamente all' Assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera sui seguenti argomenti:

- la richiesta di associazione da parte di Enti di cui all' art. 6 del presente Statuto. Le modalità di accettazione sono quelle previste nel Regolamento.;
- predispone il Regolamento dell' Associazione e le sue eventuali modifiche. Queste ultime sono ratificate dall' Assemblea dei soci;
- stipula le convenzioni con imprese assicuratrici per l' erogazione delle prestazioni nei confronti dei soci iscritti;

- determina i limiti minimi e massimi di prestazioni erogabili dall' Associazione.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede dell' Associazione o anche altrove, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l' avvenuto ricevimento contenente l' ordine del giorno, da spedirsi almeno 7 giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza può essere convocato 2 giorni liberi prima della riunione. E' ammesso lo svolgimento di riunioni del Consiglio di Amministrazione tramite l' ausilio di mezzi telematici, che non comportino la presenza fisica dei membri nello stesso luogo.

Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli amministratori o comunque almeno una volta all' anno per deliberare in merito al rendiconto annuale. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno la metà degli amministratori in carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di assenza, dal consigliere anziano. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni di Consiglio viene redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quest' ultimo nominato dal Consiglio anche fuori dei propri membri. Il Consiglio può costituire al proprio interno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente come membro di diritto, ed altri Consiglieri secondo quanto il Consiglio riterrà opportuno.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Comitato Esecutivo, nonché conferire particolari incarichi al Presidente. Alle riunioni del Comitato stesso è invitato l' Organo di controllo. Le delibere assunte dagli organi delegati sono portate a conoscenza del Consiglio in occasione della prima riunione utile.

#### **Art. 15 – Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente rappresenta legalmente l' Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, e cura l' esecuzione dell' Assemblea e del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 16 – Organo di Controllo**

Il Controllo legale dei conti è affidato ad un Revisore o ad un Collegio di Revisori, a seconda di quanto stabilito dall' Assemblea all' atto della nomina. In caso di nomina di un Collegio questo sarà composto da 3 membri effettivi, di cui un Presidente, e 2 supplenti.

Il Revisore e/o i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all' Albo dei Revisori Contabili. Essi restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L' attività dell' Organo di Controllo è regolata dagli articoli dal 2403 al 2409 septies del Codice Civile.

L' Organo di Controllo partecipa alle riunioni dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente del Comitato Esecutivo (ove nominato).

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto il relativo verbale su apposito libro, sottoscritto da tutti i Revisori presenti alla riunione.

#### **Art. 17 – Rendiconto annuale**

L' esercizio sociale dell' Associazione dell' Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto annuale è sottoposto dal Consiglio di Amministrazione all' Assemblea annuale ordinaria, come previsto dal precedente Art. 11, ed è accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e dell' Organo di Controllo.

### **Art. 18 – Libri sociali**

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (ove nominato) e dell' Organo di Controllo sono trascritti in appositi Libri Sociali. Circa la tenuta dei libri sociali si applica l' art. 2421 del Codice Civile.

### **Art. 19 – Scioglimento dell' Associazione**

L' Associazione si scioglie ed è messa in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento o in caso di conforme delibera dell' Assemblea Straordinaria. Addivenendosi alla liquidazione dell' Associazione, l' Assemblea straordinaria o, in caso di sua inerzia o impedimento, il Presidente del Tribunale di Genova nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

### **Art. 20 – Controversie**

Tutte le eventuali controversie tra associati e Italpreviass, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell' Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

Per le controversie riservate alla competenza dell' Autorità Giudiziaria ordinaria, il foro competente è quello di Genova.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 21 – Disposizione transitoria**

Nel caso in cui un socio aderente a Italpreviass od un suo ramo aziendale confluisca, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione in una azienda od ente non rientranti fra i soggetti alla lettera dalla a) alla c) del precedente art. 5, quest' ultimo subentra nell' Associazione a Italpreviass, al fine di mantenere la continuità dell' iscrizione e della contribuzione a favore dei dipendenti già iscritti all' Associazione.

L' Ente subentrante può richiedere di iscrivere anche i propri dipendenti già in servizio e quelli di nuova assunzione, previo assenso del Consiglio di Amministrazione.

F.to Riccardo Ridella, Notaro

F.to Alberto Attolini, Presidente